



LEGAMBIENTE

Comitato Regionale Pugliese Onlus

**Al Presidente
Michele Emiliano
Regione Puglia**

**Dirigente a.i. del Servizio Parchi
e Tutela della Biodiversità
Ing. Caterina Dibitonto**

**Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole**

**Oggetto: PROCESSO ISTITUTIVO DEL PARCO NATURALE REGIONALE “PARCO
COSTIERO DI POLIGNANO A MARE”: PARERE DI LEGAMBIENTE PUGLIA**

In riferimento al procedimento in oggetto, il Comitato Regionale Pugliese di Legambiente, di concerto con i Circoli Legambiente di Monopoli e Polignano a Mare, sentiti i pareri e le osservazioni dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizio istruttoria ex art. 14, co. 1, della Legge n. 14/1990, indetta sull'argomento il 19/07/2019 dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia e dipoi avviata il 29/07/2019, visti altresì i relativi atti pubblicati sul portale web istituzionale www.paesaggiopuglia.it, confermando il proprio parere favorevole all'istituzione del parco già espresso per voce del proprio delegato, arch. Domenico Delle Foglie, nel corso delle precedenti sedute della conferenza di servizi, esprime quanto di seguito riportato.

In merito alla classificazione dell'area protetta

Tenendo conto delle peculiarità del territorio pugliese, si osserva in premessa come la classificazione delle aree protette disciplinata dall'art. 2 della Legge Regionale n. 19/1997 non contempli tutte le tipologie di aree meritevoli di tutela; in particolare, facendo riferimento al caso in argomento, sarebbe opportuno introdurre formalmente nel dettato normativo anche le seguenti categorie di parco:

- 1) “parco rurale”, corrispondente a una porzione di territorio di valore paesaggistico-ambientale in cui coesistono aree naturali e aree agricole;
- 2) “parco costiero”, corrispondente a una porzione di territorio di valore paesaggistico ambientale che include, assieme alle aree litoranee, anche aree naturali interne e/o aree agricole e/o urbane.

Secondo quanto previsto dal comma 2 del sopracitato art. 2 della L.R. n. 19/1997, tali nuove classi di parco potrebbero essere riconosciute e aggiunte anche nel quadro di un adeguamento della vigente normativa regionale in materia di istituzione e gestione delle aree naturali allo scenario culturale/legislativo progressivamente consolidatosi post Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ossia dopo le consequenziali entrate in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del PPTR pugliese.

Per quanto concerne il procedimento in corso, si evidenzia come l'area interessata dal processo istitutivo del “Parco costiero di Polignano a Mare” andrebbe, secondo tale ragionamento, classificata



LEGAMBIENTE

Comitato Regionale Pugliese Onlus

come un **“parco rurale-costiero”**, corrispondente ad una categoria ibrida di parco che combina insieme le categorie di cui ai precedenti punti 1 e 2.

In merito alla perimetrazione provvisoria

Tenendo conto delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dal processo istitutivo del **“Parco costiero di Polignano a Mare”**, si condivide la perimetrazione proposta dal Comitato Pastori della Costa (trasmessa con nota del 14/10/2019), cui **si ritiene necessario e opportuno aggiungere le ulteriori aree**, comprendenti la falesia costiera del centro abitato di Polignano e il tratto terminale di Lama Monachile, individuate nella proposta integrativa della SIGEA (trasmessa con nota del 30/09/2019), nonché le ulteriori aree in territorio di Monopoli individuate nelle osservazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (trasmesse con nota del 25/09/2019), tutte già agli atti della in fieri conferenza di servizi istruttoria.

In merito alla zonizzazione provvisoria

Sempre tenendo conto delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dal processo istitutivo del “Parco costiero di Polignano a Mare”, si raccomanda di suddividere l’area in tre zone:

- a) zona 1, aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o culturale,
 - b) zona 2, aree agricole di valore naturalistico, paesaggistico e/o culturale,
 - c) zona 3, aree antropizzate o urbane di valore naturalistico, paesaggistico e/o culturale;
- disciplinando regimi vincolistici/autorizzativi graduati sul valore di tali zone.

Si annota come la presente raccomandazione sia coerente con analoghe osservazioni parallelamente formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (cfr. paragrafo conclusivo della citata nota del 25/09/2019) e dal Presidente della Sezione Pugliese dell’INU (cfr. verbale della II seduta della CDS del 25/09/2019).

Legambiente Puglia si rende disponibile a collaborare con tutti gli enti e i soggetti coinvolti nella conferenza di servizio per il prosieguo del procedimento in argomento.

Cordiali saluti.

Bari, 04/11/2019

Il Presidente
Francesco Tarantini

Francesco Tarantini
Presidente Legambiente Puglia

